

L'Aquila, 08 Maggio 2017

Circolare N. 53
Prof. N. 246

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI

OGGETTO: SISMA CENTRO ITALIA – ORDINANZE VARIE

ORDINANZA N.21 – Spese traslochi e deposito temporaneo
ORDINANZA N.22 – Assegnazione del personale agli Uffici Speciali
ORDINANZA N.23 – Messa in sicurezza edifici di culto danni lievi

Ordinanza n. 23 : pubblicata l'ordinanza n. 23 a firma del commissario per la ricostruzione sisma 2016, Vasco Errani, che definisce "i criteri del primo programma di interventi edili per garantire la continuità dell'esercizio di culto". Prevista l'apertura dei cantieri in 69 chiese (5 in Abruzzo, 4 nel Lazio, 40 nelle Marche e 20 in Umbria), finanziati dallo Stato con 14 milioni e 358 mila euro. L'obiettivo è di consentire la riapertura dei luoghi di culto per restituirli nella piena disponibilità delle comunità locali, già a partire dal prossimo Natale.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza in Gazzetta ufficiale, devono essere presentati i progetti agli uffici speciali per la ricostruzione (UTR) delle Regioni competenti.

In considerazione dell'estrema urgenza connessa all'esigenza di garantire la continuità di culto in quei centri che non hanno alcuna chiesa agibile, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. Entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione (05/05/2017) sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Tra i vari documenti da consegnare: numero e data dell'ordinanza comunale di inagibilità; i nominativi dei tecnici incaricati della progettazione e direzione lavori; l'impresa scelta tra almeno 5 ditte attraverso procedura concorrenziale; gli estremi del conto corrente bancario dove far confluire i contributi.

I lavori devono essere "obbligatoriamente affidati a imprese che possono attestare l'iscrizione all'Anagrafe antimafia e che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali".

Infine, per interventi superiori a 150 mila euro, le imprese devono essere in possesso della qualificazione di esecutori di lavori pubblici (articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Al progetto devono essere allegati, tra i vari documenti, anche la perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, la documentazione relativa alla "procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa", "l'eventuale polizza assicurativa stipulata prima del terremoto per il risarcimento dei danni" "dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto".

L'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione competente, "cura l'istruttoria sul progetto presentato, verifica la congruità dei costi previsti" e "provvede a determinare l'importo massimo ammissibile a contributo entro 30 giorni dal deposito del progetto e della documentazione allegata. Il termine può essere interrotto per una sola volta al fine di richiedere al soggetto attuatore chiarimenti o integrazioni documentali che devono essere resi entro 15 giorni dalla richiesta".

L'importo massimo del contributo non può superare i 300 mila euro di lavori.

Esaurita l'istruttoria, il presidente di Regione – vicecommissario, con proprio provvedimento rilascia l'autorizzazione ad effettuare i lavori ed adotta il decreto di concessione del contributo. La liquidazione, infine, viene effettuata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione competente mediante accredito su conto corrente bancario.

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L'Aquila l'Ing. Sannito Emanuela.

Distinti saluti

Il Direttore
Francesco Manni



Allegati: ODCPM 23-22-21
E.S.

Viale Alcide De Gasperi, 60 - 67100 L'Aquila
Tel. 0862.23152 - Fax 0862.62151 – costruttori@ancelaquila.it – www.ancelaquila.it





Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017

Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2 e 5;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;

Visto l'articolo 5, comma 2, lettera f), del decreto legge n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo, mediante provvedimenti emessi ai sensi e per gli effetti del citato articolo 2, comma 2, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione dei contributi relativi agli oneri sostenuti per traslochi e depositi dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità;

Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante “*Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016*”, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2016, e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a) dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, in base al quale la delocalizzazione delle attività economiche in essere alla data degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed ubicate in edifici che risultano oggetto di ordinanza di sgombero totale a seguito di verifica di agibilità tramite schede AeDES o GL-AeDES, può essere effettuata in altro edificio agibile sito nello stesso Comune;

Visto l'articolo 3, commi 2 e 3, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, che, nell'individuare tra i soggetti legittimati all'effettuazione della delocalizzazione secondo le modalità previste dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della medesima ordinanza, consente di utilizzare gli edifici, condotti in locazione dai Comuni per le finalità di delocalizzazione, quale deposito temporaneo dei mobili e delle suppellettili dei soggetti privati sgomberati dalle proprie abitazioni, secondo le modalità e procedure stabilite mediante apposita ordinanza commissariale;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2017, n. 33, recante “*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017*”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 2017, n. 84;

Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante “*Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*” e, in particolare, l'articolo 4, comma 1;

Vista l'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, recante “*Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017*” e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, e l'articolo 4, comma 4;

Visti gli articoli 11 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 20 aprile 2017;

Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente ordinanza contengono, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera f), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, la disciplina le modalità di riconoscimento del contributo in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorità competenti e che abbiano dovuto sostenere oneri per traslochi e/o depositi temporanei dei mobili e dei suppellettili, contenute nell'abitazione dichiarata inagibile e sgomberata.

2. Ai fini della presente ordinanza, il contributo di cui al primo comma è riconosciuto:

a) in favore dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) in favore del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario, purché alla data degli eventi sismici adibite a residenza anagrafica ovvero ad abitazione principale, abituale e continuativa del conduttore del comodatario o dell'assegnatario, in caso di unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, mediante atti aventi data certa anteriore al verificarsi degli eventi sismici che hanno determinato l'inagibilità totale dell'unità immobiliare.

Articolo 2

Oggetto, natura e determinazione del contributo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è limitato alle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e dei suppellettili in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorità competenti e che per l'esecuzione degli interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano costretti a traslocarli e/o ricoverarli temporaneamente in locali ubicati in edifici diversi da quelli oggetto degli interventi, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 2016.
2. In ogni caso, il contributo di cui al precedente comma non può superare, con riguardo a ciascuno nucleo familiare, la somma di Euro 1.500,00.
3. Nelle ipotesi previste dall'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza n. 9 del 2016, il contributo è limitato alle sole spese di trasloco effettivamente sostenute e, in ogni caso, non può eccedere, per ciascun nucleo familiare, la somma di Euro 750,00.
4. Ai fini della presente ordinanza, il nucleo familiare viene determinato, con riferimento alla data degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ed all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Articolo 3

Presentazione delle domande

1. A pena di decadenza, la domanda di contributo deve essere presentata presso il Comune del luogo ove si trova l'unità immobiliare dichiarata inagibile, entro il termine di sessanta giorni dal pagamento, da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 2, delle spese relative all'attività di trasloco e/o di deposito temporaneo.
2. Alla domanda, redatta in conformità al modello, costituente l'allegato n. 1 alla presente ordinanza e reperibile sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, contenente l'indicazione degli estremi identificativi e della data del provvedimento di sgombero totale dell'abitazione,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

nonché la descrizione del numero e della tipologia dei beni mobili e/o dei suppellettili ubicati, alla data degli eventi sismici, nell'abitazione dichiarata inagibile e sgomberata;

b) copia delle fatture e/o delle ricevute relative alle spese effettivamente sostenute per il trasloco e/o il deposito temporanei dei beni mobili e delle suppellettili;

c) copia dei documenti di trasporto;

d) copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle spese per il trasloco e/o per l'eventuale deposito temporaneo;

e) copia dell'eventuale contratto di locazione, di usufrutto, di uso, di abitazione, di comodato ovvero di altro titolo legittimante l'utilizzazione dell'unità immobiliare come abitazione principale;

f) copia del contratto o dei contratti relativi ad eventuali coperture assicurative per gli oneri ammessi a contributo ai sensi della presente ordinanza.

3. Relativamente alle spese per traslochi e/o per il deposito temporaneo dei beni mobili e dei suppellettili ammissibili a contributo e già sostenute dai soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la domanda di contributo, corredata dai documenti previsti dal precedente comma 2, deve essere presentata, a pena di decadenza, presso il Comune del luogo ove si trova l'unità immobiliare dichiarata inagibile entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

4. Entro sette giorni dalla presentazione della domanda il Comune ne cura l'inoltro all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla documentazione prodotta dal richiedente, alla copia del provvedimento di sgombero totale dell'abitazione, nonché all'eventuale certificato di residenza.

Articolo 4

Istruttoria, determinazione e concessione del contributo

1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, entro quaranta giorni dalla ricezione delle domande di contributo, come inoltrate dal Comune ai sensi del comma 4 del precedente articolo 3, previa verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per l'accesso al contributo, nonché della completezza della domanda e della documentazione alla stessa allegata, procede alla determinazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

2. L'accoglimento della domanda, con l'indicazione specifica del contributo concesso, è comunicato al beneficiario, ove possibile anche a mezzo PEC, all'indirizzo indicato nella domanda di contributo. Con le stesse modalità è comunicato l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l'indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa.
3. L'Ufficio speciale può richiedere all'interessato integrazioni o chiarimenti, che devono pervenire entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro tale termine le integrazioni e i chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda di contributo si intende rinunciata. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti, il termine di cui al comma 1 è sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti. L'Ufficio speciale può in ogni caso respingere le domande qualora vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione, tali da non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali.
4. In caso di accoglimento della domanda, l'Ufficio speciale procede, entro venti giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 2, al pagamento del contributo riconosciuto.

Articolo 5

Modifiche agli articoli 4 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e 3 dell'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017

1. All'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: l'espressione "*lettere a), b), d) ed e)*" è sostituita dalla seguente "*lettere a), b), c), d) ed e)*".
2. All'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera b) dell'articolo 3, comma 6, è integralmente sostituita dalla seguente: "*dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma: "1- bis In alternativa al rimborso mensile di cui al comma 1 il beneficiario può optare per un contributo una tantum determinato, sulla base della superficie dell'edificio danneggiato o distrutto indicata nella perizia asseverata, nell'importo onnicomprensivo di euro 350 al mq. Il contributo previsto dal precedente periodo viene erogato in un'unica soluzione e la sua erogazione esclude, per l'intera durata del contratto di locazione, la possibilità di fruire dei rimborsi previsti dal comma 1. Le spese tecniche nella misura stabilita al successivo comma 5 sono rimborsate anche nell'ipotesi in cui si benefici del contributo una tantum."*
 - b) all'articolo 4, comma 4, le parole "*di cui uno con funzioni di titolare dell'ufficio*", contenute nella lettera a) del secondo comma del novellato articolo 4 dell'ordinanza commissariale n. 15 del 2017, sono soppresse.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 della presente ordinanza si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, che vengono trasferite sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4.

3. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun Presidente di Regione - Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario Straordinario i dati provvisori relativi alle unità abitative danneggiate con livello di danno E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, adibite ad abitazione principale, con l'indicazione degli oneri economici stimati secondo i criteri contenuti nella presente ordinanza e la formulazione di apposita richiesta di anticipazione di somme a valere sulle risorse di cui al comma 1. Sulla base dei dati e delle richieste formulate ai sensi del precedente periodo, il Commissario straordinario, previa deliberazione della cabina di coordinamento prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, provvede a determinare l'entità dell'anticipazione riconosciuta a ciascun Vicecommissario ed a disciplinare le modalità di rendicontazione da parte dei Presidenti delle Regioni - Vicecommissari dei contributi erogati attraverso l'impiego delle somme anticipate.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i Presidenti delle Regioni - Vicecommissari provvedono a comunicare al Commissario Straordinario i dati definitivi relativi al numero delle unità abitative danneggiate con livello di danno E, con la specificazione di quelle adibite ad abitazione principale. Con successiva ordinanza, adottata sulla base dei dati definitivi forniti dai Vicecommissari e secondo le modalità prevista dal precedente comma 2, verrà disposto il trasferimento, in favore delle contabilità speciali di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, delle eventuali ed ulteriori risorse occorrenti.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

2. La disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 1, ha efficacia retroattiva e, pertanto, si applica a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 2, hanno efficacia retroattiva e, pertanto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 20 del 7 aprile 2017.

4. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Vasco Errani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Allegato n. 1

DOMANDA DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO

PER LE SPESE DI TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DI _____

per il tramite del Comune di _____

IL SOTTOSCRITTO (COGNOME E NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, COMUNE ED INDIRIZZO DI RESIDENZA)

C H I E D E LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI _____ €

A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE AGLI ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R. 445/2000, PER CHI ATTESTA IL FALSO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

DICHIARA QUANTO SEGUE

LE SPESE COMPLESSIVE SOSTENUTE PER TRASLOCHI E DEPOSITO TEMPORANEO AMMONTANO A:

€ _____ PER TRASLOCO

€ _____ PER DEPOSITO TEMPORANEO DEI MOBILI

E' presente una polizza assicurativa a copertura di questa tipologia di spesa:

SI Quantificazione: _____

NO

DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE (dati riferiti alla data del sisma)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

NATO A		IL	__/__/__
NAZIONALITA'			
CODICE FISCALE		TEL	
VIA/PIAZZA		N.	
COMUNE		PROVINCIA	

ACCETTA CHE L'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE EFFETUI LE VERIFICHE DEL CASO

DATA ED ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'ORDINANZA DI SGOMBERO PER INAGIBILITÀ TOTALE (LIVELLO DI DANNO E)

___/___/___

DESCRIZIONE DEL NUMERO E DELLA TIPOLOGIA DEI MOBILI E/O DEI SUPPELETTILI UBICATI, ALLA DATA DEGLI EVENTI SISMICI, NELL'ABITAZIONE DICHIARATA INAGIBILE E SGOMBERATA

DATA TRASLOCO ED EVENTUALE DEPOSITO TEMPORANEO DEI MOBILI:

___/___/___

TITOLO IN BASE AL QUALE SI OCCUPAVA L'IMMOBILE SGOMBERATO:

- 1) PROPRIETÀ.....
- 2) AFFITTO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Allegati¹

- copia del provvedimento di sgombero totale dell'abitazione²
- copia delle fatture e/o delle ricevute attestanti le spese sostenute per il trasloco e/o per l'eventuale deposito temporaneo
- copia della documentazione attestante il pagamento delle spese per il trasloco e/o per l'eventuale deposito temporaneo
- copia dell'eventuale documento di trasporto
- copia dell'eventuale contratto di locazione, di usufrutto, di uso, di abitazione, di comodato ovvero di altro titolo legittimante l'utilizzazione dell'unità immobiliare come abitazione principale
- copia dell'eventuale polizza assicurativa
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità

Informativa ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 -“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Per il trattamento dei dati personali si intende la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, l'utilizzo, la comunicazione, la diffusione e la cancellazione delle informazioni finalizzate allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo e alle attività ad esso correlate.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti sono necessari nell'ambito del sopra indicato procedimento di cui al presente modello e sono trattati su supporto cartaceo e informatico dall'Ufficio speciale per la ricostruzione cui la domanda è stata presentata. Titolare del relativo trattamento è l'Ufficio speciale per la ricostruzione cui la domanda è stata presentata.

L'interessato/a ha diritto all'aggiornamento dei dati e ad opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, oltre agli altri diritti indicati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. L'Ufficio speciale per la ricostruzione può utilizzare i dati contenuti nella presente scheda esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione e del presente procedimento amministrativo.

Data

Firma

¹ Barrare le caselle relative ai documenti effettivamente allegati alla domanda al momento della sua presentazione presso il Comune territorialmente competente.

² Adempimento a carico del Comune di presentazione della domanda di contributo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017

Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 – bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 3, 50 e 50 - bis;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;

Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, in forza del quale: **a)** nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati; **b)** gli enti parco nazionali, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati al medesimo decreto legge n. 189 del 2016, possono procedere all'effettuazione di comandi o distacchi per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero ad assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni;

Visto l'articolo 50, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, che prevede che, con appositi provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto, venga determinata la ripartizione del personale destinato ad operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso la Strutturale commissariale centrale;

Visto l'articolo 50 - bis, commi 1, 1 - bis e 2, del decreto legge n. 189 del 2016, in base al quale: **a)** i Comuni di cui agli allegati del medesimo decreto legge possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a complessive trecentocinquanta unità, per l'anno 2017, e fino a complessive settecento unità, per l'anno 2018; **b)** nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate, i medesimi Comuni possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; **c)** con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, devono essere determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere;

Visto l'articolo 50 – bis, commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3 - *quater* e 3- *quinqüies*, del decreto legge n. 189 del 2016, in forza del quale: **a)** nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento del personale da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, i Comuni di cui agli allegati al decreto legge n. 189 del 2016, limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere, entro il limite complessivo di trecentocinquanta, contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili; **b)** i contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa devono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche; **c)** le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-*ter*, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni - Vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata;

Visto l'articolo 50 – bis, commi 3-*sexies*, del decreto legge n. 189 del 2016, in forza del quale **a)** le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quinqüies* del medesimo articolo 50 - *bis* si applicano anche alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; **b)** nel limite del dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste dai sopra citati commi è consentito alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, procedere alle assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, alle rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere secondo le modalità previste dal comma 1-*bis*, nonché per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa; **c)** con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascuna Provincia è autorizzata ad assumere, nonché assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-*bis* e 3-*ter*;

Vista l'ordinanza n. 2 del 10 novembre 2016, recante la “*Approvazione degli schemi di convenzione con Fintecna S.p.a e con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - INVITALIA per l’individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli*”



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 2016;

Vista l’ordinanza n. 6 del 28 novembre 2016, recante “*Linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016*”, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dicembre 2016, n. 284, e, in particolare, l’articolo 1, comma 3;

Visto l’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante la “*Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*”, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2017, n. 30;

Vista l’ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, recante la “*Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017*”, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.89 del 15 aprile 2017.

Visto l’avviso del 7 dicembre 2016, con cui è stata indetta una procedura per la selezione di n. 40 unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da impiegare per lo svolgimento delle attività di competenza della struttura commissariale mediante comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle rispettive amministrazioni di appartenenza, inquadrato nelle categorie “A” e “B” come definite dal CCNL Presidenza del Consiglio oppure nelle Aree Seconda e Terza come definite dal CCNL Comparto Ministeri ovvero equivalenti in caso di appartenenza ad altro comparto, con profilo tecnico o con profilo amministrativo e/o contabile;

Vista la determinazione n. 1 del 16 marzo 2017, con cui il Commissario straordinario del Governo, nell’approvare le graduatorie elaborate dalla Commissione di valutazione all’esito della procedura di selezione delle manifestazioni di interesse e di disponibilità di cui all’avviso del 7 dicembre 2016 ha provveduto ad individuare le unità di personale da assegnare alla Struttura Commissariale centrale, nonché a ciascuno degli Uffici Speciali per la ricostruzione;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2017, n. 33, recante “*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017*”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 2017, n. 84;

Visto l’articolo 18, comma 4, lettera a), del decreto legge n. 8 del 2017 con cui è stato elevato a cento il numero del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assegnato alla Struttura commissariale;

Visto quanto deliberato dalla cabina di coordinamento della ricostruzione post-sisma 2016 nel corso della riunione dell’11 novembre 2016 in ordine alla ripartizione percentuale del personale della Struttura commissariale, come individuato dall’articolo 50, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, tra gli Uffici speciali per la Ricostruzione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Ritenuta la necessità di procedere, alla luce delle modifiche apportate al decreto legge n. 189 del 2016 sia dal decreto legge n. 8 del 2017 sia dalla legge n. 45 del 2017, con riguardo al numero dei Comuni inseriti nell'area del c.d. cratere ed alle facoltà assunzionali esercitabili dalle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati, nonché dagli Enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati al medesimo decreto legge, ad un aggiornamento dei criteri di ripartizione contenuti nell'ordinanza n. 6 del 2016 relativamente al personale di cui agli articoli 3 e 50 – bis del decreto legge n. 189 del 2016;

Sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile il quale, chiamato a partecipare alla riunione della cabina di coordinamento della ricostruzione post-sisma 2016 del 20 aprile 2017 ha condiviso la ripartizione del personale previsto dall'articolo 50 – bis del decreto legge n. 189 del 2016 secondo i criteri contenuti nella presente ordinanza;

Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 20 aprile 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'urgente indifferibile necessità di rendere immediatamente operativo il meccanismo di raccolta delle richieste di nuove assunzione da parte delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti parco nazionale e di assicurare, atteso il relevantissimo numero di procedimenti amministrativi connessi all'attività di ricostruzione, la piena funzionalità di dette Amministrazioni, nonché della Struttura Commissariale centrale e degli Uffici speciali per la ricostruzione.

DISPONE

Articolo 1

Ripartizione del personale assegnato alla struttura commissariale

1. In considerazione dell'entità dei danni subiti dal territorio di ciascuna Regione, della varietà e della complessità dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario del governo ed agli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché della composizione dei medesimi Uffici:

a) le cento unità di personale di cui all'articolo 50, comma 3, lettera a) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono ripartite tra la Struttura commissariale centrale e gli Uffici speciali per la ricostruzione nella misura di seguito indicata:

- trenta unità di personale alla Struttura commissariale centrale;
- otto unità di personale all'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo;
- undici unità di personale all'Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

- quaranta unità di personale all'Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche;
 - undici unità di personale all'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria;
- b) le ottanta unità di personale di cui all'articolo 50, comma 3, lettera b) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono ripartite tra la Struttura commissariale centrale e gli Uffici speciali per la ricostruzione nella misura di seguito indicata:
- dieci unità di personale alla Struttura commissariale centrale;
 - quattro unità di personale all'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo;
 - undici unità di personale all'Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio;
 - quarantaquattro unità di personale all'Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche;
 - undici unità di personale all'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria;
- c) con apposito provvedimento del Commissario straordinario sono distribuite le quarantacinque unità di personale di cui all'articolo 50, comma 3, lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, osservando con riguardo al personale destinato ad operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione le seguenti percentuali:
- il 6% all'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo;
 - il 16% all'Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio;
 - il 62% all'Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche;
 - il 16% all'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria.

Articolo 2

Ripartizione del personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016

1. Ferme le previsioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a), nn. 1), 2), 3) e 3-bis) del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le risorse per le ulteriori unità di personale con profilo tecnico - ingegneristico previste dal sesto periodo del comma 1 del citato articolo 3 sono ripartite come segue fra le Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

- a) per il 10% alla Regione Abruzzo;
- b) per il 14% alla Regione Lazio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

c) per il 62% alla Regione Marche;

d) per il 14% alla Regione Umbria.

2. Sulla base delle richieste pervenute dalle Regioni, delle Province e dai Comuni e nel rispetto delle percentuali di cui al comma 1, i Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unità di personale che ciascuna Regione, Provincia e Comune è autorizzato ad assumere con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016, con l'individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai soli fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati nel comma 1.

3. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli Enti parco nazionale, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati al medesimo decreto legge n. 189 del 2016, provvedono a comunicare al Commissario straordinario il numero dell'unità di personale da assumere per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, con la specificazione del relativo profilo professionale.

4. Fermo il limite delle quindici unità complessive previsto dall'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016, attraverso apposita convenzione vengono determinati, sulla base delle esigenze rappresentate nel termine di cui al precedente comma 3, il numero ed il profilo professionale delle unità di personale che ciascun Ente parco è autorizzato ad assumere, nonché le modalità di finanziamento delle nuove assunzioni.

Articolo 3

Ripartizione del personale di cui all'articolo 50 - bis del decreto legge n. 189 del 2016 tra le Province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici

1. Le unità di personale, previste dall'articolo 50 - bis, comma 3 - *sexies* del decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo dall'art. 18, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, vengono suddivise tra le Province interessate dagli eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nella misura di seguito indicata:

a) otto unità per le Province della Regione Abruzzo;

b) dieci unità per le Province della Regione Lazio;

c) quarantadue unità per le Province della Regione Marche;

d) dieci unità per le Province della Regione Umbria.

2. Sulla base delle medesime proporzioni previste dal precedente comma 1, viene determinato il numero dei contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo che ciascuna Provincia interessata dagli eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria è autorizzata a sottoscrivere ai sensi e per gli effetti dei commi 3- *bis*, 3-*ter* e 3-*sexies* del citato articolo 50 - bis, nei limiti percentuali ivi previsti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

3. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ciascuna delle Province indicate dai precedenti commi provvede a comunicare ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari, le unità di personale che intende assumere mediante contratti di lavoro a tempo determinato ovvero con il quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con la specificazione del relativo profilo professionale.

4. Scaduto il termine di cui al precedente periodo, i Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unità di personale che ciascuna Provincia è autorizzata ad assumere ovvero con le quali stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con l'individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai soli fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati nei precedenti commi 1 e 2.

5. Con riguardo ai limiti previsti dal comma 1 per l'effettuazione di nuove assunzioni mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di lavoro a tempo parziale sono considerati equivalenti ai contratti di lavoro a tempo pieno.

Articolo 4

Ripartizione del personale di cui all'articolo 50 - bis del decreto legge n. 189 del 2016 tra i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici

1. Ferme le previsioni di cui all'ordinanza commissariale n. 6 del 2016, relativamente alla ripartizione del personale di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 205 del 2016, e quelle di cui al precedente articolo 3, con riguardo al personale assegnato alle Province, le ulteriori unità di personale previste dall'articolo 50 – bis, comma 1 del decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo dall'art. 18, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, sono ripartite come segue fra le Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

a) per il 10% alla Regione Abruzzo;

b) per il 14% alla Regione Lazio;

c) per il 62% alla Regione Marche;

d) per il 14% alla Regione Umbria.

2. Sulla base delle medesime percentuali previste dal precedente comma 1 viene determinato il numero dei contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo che ciascun Comune è autorizzata a sottoscrivere ai sensi e per gli effetti dei commi 3- *bis* e 3-*ter* del citato articolo 50 – bis.

3. Con riferimento al personale di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applica il divieto previsto dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 6 del 2016.

4. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun Comune provvede a comunicare ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari, le unità di personale che intende



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

assumere mediante contratti di lavoro a tempo determinato ovvero con il quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con la specificazione del relativo profilo professionale.

5. Scaduto il termine di cui al precedente periodo, i Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere ovvero con la quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con l'individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai soli fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati nei precedenti commi 1 e 2.

6. Con riguardo ai limiti previsti dal comma 1 per l'effettuazione di nuove assunzioni mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di lavoro a tempo parziale sono considerati equivalenti ai contratti di lavoro a tempo pieno.

Articolo 5

Disposizione finanziaria

1. Ferme le previsioni di cui ai commi 3- bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016, agli oneri relativi al personale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nonché a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente ordinanza, si provvede, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge n. 189 del 2016, con le risorse previste dall'articolo 50, comma 8, del medesimo decreto legge, secondo le modalità e nei limiti di spesa ivi indicati.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con le risorse previste dall'articolo 52 del decreto legge n. 189 del 2016 e trasferite nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto legge

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente ordinanza, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto legge n. 189 del 2016 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legge, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente ordinanza, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 50 - bis, commi 1 e 3- sexies, del decreto legge n. 189 del 2016:

a) per l'anno 2017, con le risorse previste dall'articolo 52 del decreto legge n. 189 del 2016, nel limite di Euro 1.450.000,00 (unmilionequattrocentocinquantamila/00) e con le risorse disponibili sulla contabilità



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, nel limite di Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00);

b) con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, nel limite di Euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila/00), per l'anno 2018.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente ordinanza, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 50 - *bis*, commi 1 e 3- *sexies*, del decreto legge n. 189 del 2016:

a) per l'anno 2017, con le risorse previste dall'articolo 52 del decreto legge n. 189 del 2016, nel limite di Euro 13.050.000,00 (tredicimilionicinquantamila/00) e con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, nel limite di Euro 8.550.000,00 (ottomilionicinquecentocinquantamila/00);

b) con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, nel limite di Euro 26.100.000,00 (ventiseimilionicentomila/00), per l'anno 2018.

6. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun Presidente di Regione - Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario Straordinario:

a) i dati relativi ai comandi ed ai distacchi disposti nonché alle assunzioni effettuate, nell'anno 2016, ai sensi e per gli effetti del terzo e del quarto periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016, ai fini del rimborso degli oneri già sostenuti da ciascuna delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati e dell'anticipazione delle somme occorrenti per l'intera durata del comando o del distacco disposto ovvero dell'assunzione effettuata, mediante le risorse di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016 nei limiti di spesa previsti dal quinto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3 e secondo le percentuali stabilite nell'articolo 1 dell'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016. Entro i successivi quindici giorni, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse occorrenti sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari;

b) i dati relativi ai comandi ed ai distacchi disposti nonché alle assunzioni effettuate, entro la data del 31 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti del terzo e del quarto periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016, ai fini del rimborso degli oneri già sostenuti da ciascuna delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati e dell'anticipazione delle somme occorrenti per l'intera durata del comando o del distacco disposto ovvero dell'assunzione effettuata, mediante le risorse di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016 nei limiti di spesa previsti dal quinto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3 e secondo le percentuali stabilite nell'articolo 1 dell'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016. Entro i successivi quindici giorni, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse occorrenti sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari;

c) i dati relativi ai comandi ed i distacchi disposti nonché alle assunzioni effettuate, entro la data del 31



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

marzo 2017, ai sensi e per gli effetti del sesto periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016, ai fini del rimborso degli oneri già sostenuti e dell'anticipazione delle somme occorrenti per l'intera durata del comando o del distacco disposto ovvero dell'assunzione effettuata, mediante le risorse e nei limiti di spesa previsti dal precedente comma 3 e secondo le percentuali determinate dall'articolo 2 della presente ordinanza. Entro i successivi quindici giorni, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse occorrenti sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari;

d) i dati relativi alle assunzioni effettuate ed ai contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50 – bis del decreto legge n. 189 del 2016, entro la data del 31 marzo 2017, ai fini del rimborso degli oneri già sostenuti e dell'anticipazione delle somme occorrenti per l'intera durata dell'assunzione effettuata ovvero del contratto di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, mediante le risorse e nei limiti di spesa previsti dai precedenti commi 4 e 5 e secondo le percentuali determinate dagli articoli 3 e 4 della presente ordinanza. Entro i successivi quindici giorni, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse occorrenti sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari.

7. Con cadenza trimestrale, ciascun Presidente di Regione – Vicecommissario provvede:

a) ad aggiornare i dati già trasmessi al Commissario straordinario ai sensi del precedente comma 6, nonché nel trimestre precedente;

b) a comunicare i dati relativi ai comandi ed ai distacchi disposti ed alle assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, nel trimestre precedente, ai fini del rimborso degli oneri già sostenuti e dell'anticipazione delle somme occorrenti per l'intera durata del comando o del distacco disposto ovvero dell'assunzione effettuata, secondo le modalità e nei limiti previsti dalle lettere b) e c) del comma 6 del presente articolo;

c) a comunicare i dati relativi alle assunzioni effettuate ed ai contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50 – bis del decreto legge n. 189 del 2016 nel bimestre precedente, ai fini del rimborso degli oneri già sostenuti e dell'anticipazione delle somme occorrenti per l'intera durata dell'assunzione effettuata ovvero del contratto di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla lettera d) del comma 6 del presente articolo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Articolo 6

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. In considerazione della necessità di dare urgente impulso alle procedure prodromiche all'assunzione del personale da parte delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti parco nazionale e di assicurare, atteso il relevantissimo numero di procedimenti amministrativi connessi all'attività di ricostruzione, la piena funzionalità di dette Amministrazioni, nonché della Struttura Commissariale centrale e degli Uffici speciali per la ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del governo.

2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Vasco Errani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017

Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Vista la delibera del consiglio dei ministri 10 febbraio 2017 di proroga dello stato di emergenza al 18 agosto 2017 per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le stesse Regioni dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 2016, n. 244, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 2017, n. 9, recante “*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017*”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2017;

Visto, in particolare, l’articolo 2 del citato decreto legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*” e, in particolare, il comma 1 che, alla lettera e), stabilisce che il Commissario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I, ai sensi dell’articolo 14;

Visto l’articolo 14, comma 1, del citato decreto legge n. 189 del 2016 che disciplina, tra l’altro, la concessione di contributi per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, finalizzati, oltre che alla riparazione e al ripristino degli edifici, anche agli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, prevedendo anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture interessate, esplicitamente includendovi, alla lettera a), anche gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al citato d.lgs. n. 42/2004;

Visto il comma 9 del citato articolo 14, il quale prevede che per la fase di programmazione e ricostruzione dei Beni Culturali e delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario per la ricostruzione, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati;

Preso atto che il detto Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 21 dicembre 2016, definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione;

Visto l’articolo 15-bis, del citato decreto legge n. 189 del 2016, e in particolare:

- il comma 2, il quale dispone che i Comuni possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici;
- il comma 3, il quale prevede che le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza posti in essere dai possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici;

Vista la circolare esplicativa del citato articolo 15-bis emanata dal Dipartimento di Protezione Civile il 22 dicembre 2016, con la quale si specifica che l’intervento di messa in sicurezza del bene culturale può essere realizzato dal proprietario, possessore o detentore dei beni sia pubblici che privati, disponendosi altresì le modalità operative attraverso le quali gli enti ecclesiastici attuatori possano immediatamente avviare gli interventi relativi agli edifici di culto, in quanto specificatamente riconosciuti beni culturali immobili;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Rilevato che, a seguito delle disposizioni contenute nel citato articolo 15-bis e della circolare esplicativa del 22 dicembre 2016, gli enti ecclesiastici, possessori o detentori dei beni culturali utilizzati come luoghi di culto, sono abilitati a porre immediatamente in essere tutti quegli interventi di natura esclusivamente provvisoria finalizzati alla messa in sicurezza degli immobili al fine di evitare l'ulteriore danneggiamento degli stessi;

Visto, in particolare, il comma 3-bis del citato articolo 15-bis, introdotto dalla legge n. 84 del 2017 di conversione decreto legge n. 8 del 2017, il quale prevede che: *"...Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'articolo 16, comma 4"*;

Considerato che, a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, la quasi totalità delle chiese situate nei territori dell'Italia centrale interessati dal terremoto è stata dichiarata inagibile con ordinanze sindacali, e pertanto l'esercizio del culto nei predetti territori risulta sostanzialmente precluso, con ciò producendosi un ulteriore aggravamento delle condizioni di vita delle popolazioni colpite, anche in ragione del particolare significato e del riferimento identitario che molti degli edifici in questione rivestono nel tessuto sociale delle comunità locali;

Ritenuto che, per le motivazioni suesposte, la celere riapertura di un luogo di culto concorre ad agevolare l'avvio degli interventi di ricostruzione, contribuendo al riconsolidamento dell'aggregato sociale e del tessuto di comunità in tempi rapidi;

Preso atto che, ai sensi del più volte citato articolo 15-bis del decreto legge n. 189 del 2016 e della circolare del Dipartimento della Protezione Civile del 22 dicembre 2016, al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei Comuni di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

salvaguardia del bene, possono effettuare interventi provvisori che consentano anche la riapertura al pubblico delle chiese medesime;

Rilevato che il citato comma 3-bis dell'articolo 15-bis, in combinato disposto con le disposizioni di cui ai precedenti commi del medesimo articolo, introduce per gli interventi in questione, ad evidenti fini di accelerazione e decentramento amministrativo, una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella generale della ricostruzione degli edifici di culto contenuta nell'articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016, in quanto stabilisce:

- a) che gli interventi siano eseguiti direttamente dai proprietari, possessori e detentori degli edifici in questione, anziché dalla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016 (così come previsto in via generale dal comma 7 dell'articolo 14);
- b) che i progetti degli interventi siano istruiti e approvati dagli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anziché dal Commissario straordinario come previsto in via generale dal comma 5 dell'articolo 14;
- c) che il provvedimento di concessione dei contributi sia adottato dai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, anziché dal Commissario straordinario come stabilito dal comma 5 del medesimo articolo 14 (fermo restando che il contributo è erogato in via diretta, come stabilito dal successivo comma 6);

Rilevato che, alla luce del modello procedimentale così delineato, il ruolo del Commissario straordinario deve concentrarsi nell'individuazione *a monte* delle chiese interessate e nell'approvazione degli interventi da eseguire, nonché nella quantificazione delle risorse economiche necessarie da trasferire alla contabilità speciale degli Uffici speciali per la ricostruzione;

Considerato che, laddove sono previsti interventi di messa in sicurezza sulle chiese, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 15-bis così come modificato dal decreto legge n. 8 del 2017, sarà opportuno verificare, in fase di esecuzione degli interventi immediati, la possibilità di procedere alla contestuale realizzazione di opere definitive e non provvisorie secondo quanto disposto dalla presente ordinanza, qualora ne emerga la possibilità in relazione alla prevedibile ottimizzazione dei tempi di cantiere ed alla conseguente convenienza economica;

Dato atto che, sulla base delle considerazioni suesposte, il gruppo di lavoro istituito ai sensi dall'articolo 3 del richiamato Protocollo di Intesa ha definito i seguenti requisiti per la predisposizione di un elenco di interventi urgenti e prioritari, ai fini del relativo inserimento in un apposito programma di interventi immediati:

- assenza di altri luoghi di culto nell'ambito territoriale di riferimento delle comunità;
- apertura al culto dell'edificio alla data del 24 agosto 2016;
- livello di danneggiamento modesto, anche risolvibile con interventi strutturali di carattere locale;

Visti, in particolare, i verbali delle riunioni del citato gruppo di lavoro del 1 febbraio, del 15 marzo e del 21 aprile 2017, nelle quali è stato individuato un primo elenco di chiese da inserire nell'ambito del programma di interventi immediati finalizzato a garantire, secondo i criteri condivisi, di cui all'articolo 2 del suddetto Protocollo, un luogo di culto alle comunità per consentire la continuità dello stesso in tempi brevi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Ritenuto pertanto opportuno e necessario approvare un primo programma di interventi immediati che consenta la contestuale esecuzione degli interventi di messa in sicurezza degli immobili e degli eventuali interventi definitivi finalizzati alla riapertura al pubblico delle chiese che hanno subito danni modesti, allo scopo di consentire al più presto la continuità dell'esercizio del culto per le comunità colpite dagli eventi sismici;

Visto l'elenco delle chiese predisposto in base ai requisiti precedentemente concordati, di cui all'Allegato A alla presente ordinanza, in cui sono indicati la localizzazione comunale, l'ente attuatore e la denominazione dell'edificio;

Rilevato che il costo massimo dei lavori previsti, come stabilito dal citato articolo 15-bis del decreto legge n. 189 del 2016, è stato fissato in € 300.000,00 per ogni singolo intervento, ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e che, sulla scorta delle indicazioni acquisite circa i costi presuntivi degli interventi, è stata approvata la ripartizione di massima fra le varie diocesi interessate delle risorse necessarie all'effettuazione degli interventi immediati, come da tabella in Allegato B alla presente ordinanza;

Precisato che il costo complessivo del programma di interventi immediati finalizzato a garantire la riapertura al culto delle chiese in questione è posto a carico delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016;

Rilevato che i soggetti attuatori degli interventi previsti nel programma degli interventi immediati che si approva con la presente ordinanza sono individuati negli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti così come stabilito nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016, territorialmente competenti, in ragione del fatto che gli stessi dispongono delle capacità amministrative, tecniche e operative necessarie per porre in atto le opere previste nei tempi rapidi coerenti con la finalità del programma;

Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 20 aprile 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

Ritenuto che l'estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, in quanto va garantita la continuità di culto in quei centri che non hanno neanche una chiesa agibile, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della legge 24 novembre 2000, n. 340;

DISPONE

Articolo 1



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Approvazione dei criteri e del primo programma di interventi immediati per garantire la continuità dell'esercizio del culto.

1. Per le motivazioni illustrate in premessa sono approvati i seguenti criteri individuati dal gruppo di lavoro costituito a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa del 21 dicembre 2016 per la formazione del programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuità del culto:
 - assenza di altri luoghi di culto nell'ambito territoriale di riferimento delle comunità;
 - apertura al culto dell'edificio interessato alla data del 24 agosto 2016;
 - livello di danneggiamento modesto, anche risolvibile con interventi strutturali di carattere locale.
2. È approvato, sulla base dei criteri di cui al comma 1, il primo programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuità delle attività di culto nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come descritto nell'Allegato A alla presente ordinanza, da eseguire mediante la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, finalizzati alla riapertura al culto delle chiese, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo rilasciate in sede di Conferenza regionale e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. Sarà cura dei soggetti attuatori verificare, in fase di esecuzione degli interventi immediati, la possibilità di procedere alla contestuale realizzazione di opere definitive e non provvisorie secondo quanto disposto dalla presente ordinanza, qualora ne emerga la possibilità in relazione alla prevedibile ottimizzazione dei tempi di cantiere e dalla conseguente convenienza economica.
3. Gli interventi indicati nell'Allegato A riportano: la localizzazione comunale dell'edificio, il soggetto attuatore e la denominazione dell'edificio.
4. Il costo complessivo del primo programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuità delle attività di culto, al loro di tutte le spese, è pari ad € 14.358.500,00. Detta somma sarà ripartita fra le diocesi interessate come precisato nell'Allegato B alla presente ordinanza, i cui importi sono da intendersi come limite massimo delle risorse utilizzabili da ciascuna diocesi.

Articolo 2

Attuazione degli interventi.

1. Gli interventi di cui all'Allegato A, sia di messa in sicurezza che eventualmente di carattere definitivo, finalizzati ad assicurare la continuità del culto, vengono realizzati dai soggetti attuatori secondo quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 15-bis del decreto legge n. 189 del 2016, introdotto dal decreto legge n. 8 del 2017, con le modalità stabilite dalla presente ordinanza.

Articolo 3

Presentazione dei progetti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

1. I soggetti attuatori degli interventi contenuti nell'elenco Allegato A, individuati ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 3-bis, del decreto legge n. 189 del 2016, presentano presso i competenti Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 medesimo del decreto legge i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli eventuali interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese ivi individuate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza.
2. Unitamente al progetto, il soggetto attuatore deve presentare apposita dichiarazione dalla quale risultino, con riferimento alla data dell'evento sismico:
 - a) gli estremi e la categoria catastali dell'edificio;
 - b) la sua superficie complessiva;
 - c) il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità;
 - d) il nominativo degli eventuali proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'edificio;
 - e) il nominativo dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;
 - f) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, che deve essere stata scelta tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta;
 - g) gli estremi di un conto corrente bancario su cui far confluire le somme erogate a titolo di contributo.
3. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:
 - a) che risultino essere iscritte all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30, comma 6 del decreto n. 189 del 2016;
 - b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015;
 - c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Al progetto devono essere allegati:
 - a) perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016 e/o del 18 gennaio 2017, con espresso riferimento alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015;
 - b) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

- c) documentazione attestante l'iscrizione dell'impresa esecutrice dei lavori all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016;
 - d) documentazione attestante l'iscrizione dei professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016;
 - e) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto.
5. Il progetto depositato all'Ufficio speciale per la ricostruzione deve contenere:
- a) la descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari sia per la messa in sicurezza che per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall'ordinanza comunale;
 - b) l'indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione;
 - c) l'indicazione degli interventi strutturali da eseguire, sviluppata con adeguati elaborati, nei limiti di quanto disposto dalle norme tecniche approvate col decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008 e dalle "*Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni*" di cui alla Circolare del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 26/2010,
 - d) computo metrico estimativo dei lavori redatto sulla base del prezzario unico di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016 e integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta nei limiti massimi stabiliti dal medesimo decreto legge;
 - e) esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio.
6. Ove necessario, l'Ufficio speciale per la ricostruzione trasmette immediatamente copia del progetto e della documentazione necessaria al Comune territorialmente competente per il rilascio del titolo abilitativo.

Articolo 4

Istruttoria tecnica e amministrativa.

1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione cura l'istruttoria sul progetto presentato, verifica la congruità dei costi previsti anche ai fini dell'autorizzazione all'effettuazione di interventi di natura definitiva e provvede a determinare l'importo massimo ammissibile a contributo entro il termine di trenta giorni dal deposito del progetto e della documentazione allegata. Il predetto termine può essere interrotto per una sola volta, al fine di richiedere al soggetto attuatore chiarimenti o integrazioni documentali, che devono essere resi entro quindici giorni dalla richiesta.
2. Qualora l'edificio di culto risulti sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, il progetto è sottoposto al parere della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

3. L'importo dei lavori ammissibili a contributo non può in ogni caso superare i 300 mila euro. Le spese tecniche sono ammissibili a contributo nei limiti di quanto disposto dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Esaurita l'istruttoria, il Presidente di Regione - Vice Commissario, con proprio provvedimento, rilascia l'autorizzazione all'effettuazione dell'intervento e adotta il decreto di concessione del contributo, dandone notizia al Comune territorialmente competente.
5. L'adozione del provvedimento di cui al comma 4, laddove necessario, è preceduta dal rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune, il quale adotta le proprie determinazioni entro venti giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'Ufficio speciale ai sensi del comma 6 dell'articolo 3.

Articolo 5

Erogazione del contributo.

1. Il contributo per gli interventi di cui alla presente ordinanza, come determinato a norma dell'articolo 4, è erogato in via diretta a favore del soggetto attuatore, a norma dell'articolo 14, comma 6, del decreto legge n. 189 del 2016. La liquidazione è effettuata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, mediante accredito sul conto corrente bancario di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), a valere sulle risorse disponibili trasferite dal Commissario straordinario nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016.
2. Per gli interventi di importo inferiore o pari a € 40.000,00, la somma spettante è liquidata ed erogata a seguito del deposito presso l'Ufficio speciale dei documenti comprovanti l'effettiva realizzazione dell'intervento, previo esperimento dei necessari controlli.
3. Per gli interventi di importo superiore a € 40.000,00, a richiesta del soggetto interessato da formulare in sede di presentazione del progetto, può essere erogato, a titolo di anticipazione, il 10% dell'importo del contributo approvato all'atto dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 4. Su richiesta del soggetto attuatore, da formulare nei medesimi termini, possono altresì essere riconosciuti un'ulteriore anticipazione fino ad un massimo del 50% dell'importo del contributo, da corrispondere a seguito della consegna dei lavori e dell'attivazione del cantiere, ed ulteriori pagamenti a stati di avanzamento fino al 90% del contributo concesso. In tali ipotesi, il saldo finale è erogato alla presentazione dei documenti che comprovano l'effettiva realizzazione dell'opera ed esperimenti i necessari controlli.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016 convertito.

Articolo 7

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. In considerazione dell'estrema urgenza connessa all'esigenza di garantire la continuità di culto in quei centri che non hanno alcuna chiesa agibile, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza è altresì comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Vasco Errani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

PROGRESSIVO	Allegato A						
	DENOMINAZIONE CHIESA	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	INDIRIZZO	Diocesi	Parrocchia
1	S. Egidio	AN	Staffolo		Via XX Settembre, 5	Ancona - Osimo	S. Egidio
2	SS. Crocifisso	AP	Acquasanta Terme		Santa Maria	Ascoli Piceno	SS. Corcifisso
3	Maria SS. Assunta	AP	Ascoli Piceno	Fraz. Venagrande		Ascoli Piceno	Maria SS. Assunta
4	Madonna delle Grazie	AP	Ascoli Piceno	Fraz. Castel trosino		Ascoli Piceno	S. Lorenzo
5	San Lorenzo	AP	Montegallo	Fraz. Piano	Piazza Luigi Sebastiani	Ascoli Piceno	San Bernardino
6	S. Pietro	AP	Palmiano	Fraz. Castel San Pietro		Ascoli Piceno	S. Pietro
7	S. Stefano	AP	Roccafluvione	Fraz. Marzia		Ascoli Piceno	S. Stefano
8	San Giorgio	AP	Venarotta		Vallorano	Ascoli Piceno	San Giorgio
9	S. Maria in Campo	AN	Fabriano		Via Bennani, 38	Fabriano - Matelica	S. Maria Assunta in Campo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

10	Beata Maria V. del Rosario	AN	Serra San Quirico	Frazione Domo		Fabriano - Matelica	S. Paterniano
11	San Marco	PG	Foligno	Sant'Eraclio	via Spoleto	Foligno	S. Pietro Apostolo
12	Maria Santissima Assunta	PG	Foligno	Loc. Colfiorito	via Valle verde	Foligno	Maria Santissima Assunta
13	S. Francesco	PG	Foligno		P.zza S. Francesco	Foligno	S. Francesco
14	S. Maria maggiore	PG	Spello		P.zza G. Matteotti	Foligno	S. Maria maggiore
15	San Girolamo	FM	Fermo		via San Girolamo, 11	Fermo	San Girolamo
16	San Michele Arcangelo	FM	Monsampietro Morico	Sant'Elpidio Morico		Fermo	Santi Pietro Apostolo e Antonio Abate
17	SS. Maria e Giorgio	FM	Montappone		via Roma	Fermo	Santa Maria e San Giorgio
18	San Michele Arcangelo	FM	Montefalcone Appennino		L.go del Concordato	Fermo	San Michele Arcangelo
19	San Bartolomeo	FM	Morrovalle			Fermo	San Bartolomeo Apostolo
20	Santissimo Salvatore	FM	Torre San Patrizio		p.zza Umberto I	Fermo	Santissimo Salvatore



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

21	St. Antonio da Padova	PG	Scheggia e Pascelupo		Isola Fossara	Gubbio	San Benedetto Abate in Isola Fossara
22	S. Bernardino	PG	Umbertide		Via Mancini, 1	Gubbio	Cristo Risorto
23	San Marco Evangelista	AN	Castellbellino		P.zza San Marco, 13	Jesi	San Marco Evangelista
24	Santa Maria di Loreto	AN	Castelplanio		via Clementina, 8	Jesi	Santa Maria del cammino
25	S. Leonardo	AN	Cupramontana		P.zza IV Novembre	Jesi	S. Leonardo
26	S. Pietro apostolo	AN	Jesi		P.zza Franciolini, 1	Jesi	S. Pietro apostolo
27	Santo Stefano Protomartire	AN	Maiolati Spontini		P.zza della Vittoria	Jesi	Santo Stefano Protomartire
28	Santuario di Santa Maria fuori Monsano	AN	Monsano		via Santa Maria, 27	Jesi	Santa Maria
29	S. Pietro apostolo	AN	Monsano		Via G. Leopardi	Jesi	S. Pietro apostolo
30	S. Antonio di Padova	AN	Santa Maria Nuova		Piazza Magagnini, 27	Jesi	S. Antonio di Padova
31	Sant'Elena imperatrice	MC	Cingoli	Fraz. Avenale		Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	Sant'Elena imperatrice



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

32	San Filippo Neri	MC	Macerata		Via Santa Maria della Porta, 3	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	San Giovanni
33	SS. Dionisio, Eleuterio e Rustico (San Dionigi)	RI	Borgo Velino		Via del Velino	Rieti	San Matteo Apostolo
34	San Lorenzo Martire	RI	Colle di Tora	Colle di Tora	piazza Comunale	Rieti	San Lorenzo Martire in Colle di Tora
35	S. Nicola di Bari	RI	Concerviano		Concerviano	Rieti	S. Nicola di Bari in Concerviano
36	S. Maria del Cerreto	RI	Leonessa	Fraz. Piedelpoggio		Rieti	S. Maria del Cerreto
37	San Pietro in Col Pagano	TE	Civitella del Tronto	Fraz. Cerqueto del Tronto		San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	San Pietro Apostolo
38	S. Cipriano	TE	Colonnella		P.zza del Popolo	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	S. Cipriano



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

39	S. Francesco	AP	Comunanza		P.zza Luzi	San Benedetto del Tronto - Ripatrassone - Montalto	S. Caterina
40	S. Anna	AP	Comunanza		Via XXIV Maggio	San Benedetto del Tronto - Ripatrassone - Montalto	S. Caterina
41	Santa Maria Assunta	AP	Cossignano		Piazza Umberto I	San Benedetto del Tronto - Ripatrassone - Montalto	Santa Maria Assunta
42	S. Francesco	AP	Force		Piazza Umberto I	San Benedetto del Tronto - Ripatrassone - Montalto	S. Paolo apostolo
43	S. Lucia	AP	Montalto delle Marche	Fraz. Porchia		San Benedetto del Tronto - Ripatrassone - Montalto	S. Lucia
44	S. Michele arcangelo	FM	Montelparo		Via Roma, 27	San Benedetto del Tronto - Ripatrassone - Montalto	S. Michele arcangelo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

45	S. Benedetto abate	AP	Montemonaco		Via G. Pazzaglia, 1	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	S. Benedetto abate
46	S. Niccolò	AP	Monteprandone		Via C. Allegretti, 32	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	S. Niccolò
47	SS. Gregorio magno e Niccolò	AP	Ripatransone		P.zza Ascanio Condivi	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	SS. Gregorio magno e Niccolò
48	S. Lorenzo	AP	Rotella		Via Ciccolini	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	S. Lorenzo
49	S. Giuseppe	AP	S. Benedetto del Tronto		P.zza Matteotti	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	S. Giuseppe
50	San Pietro Apostolo	AN	Belvedere Ostrense		P.zza San Pietro	Senigallia	San Pietro Apostolo
51	San Michele Arcangelo	PG	Campello sul Clitunno	Loc. Pisignano		Spoletto - Norcia	Santa Maria



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

52	San Giovanni Battista	PG	Cascia	Loc. Giappiedi		Spoletto - Norcia	San Fortunato Confessore
53	S. Maria annunziata	PG	Cerreto di Spoleto	Capoluogo	Via Umberto I	Spoletto - Norcia	S. Maria
54	San Michele Arcangelo	PG	Norcia	Loc. Cortigno		Spoletto - Norcia	San Michele Arcangelo
55	San Salvatore	PG	Poggiodomo	Loc. Usigni		Spoletto - Norcia	SS. Salvatore e San Pietro Apostolo
56	Santa Maria Assunta	PG	Sellano	Capoluogo		Spoletto - Norcia	Santa Maria Assunta
57	S. Venanzo	PG	Spoletto	Fraz. S. Venanzo		Spoletto - Norcia	S. Venanzo
58	San Pietro	PG	Trevi	Loc. Bovara		Spoletto - Norcia	San Pietro
59	Santa Maria	PG	Vallo di Nera	Capoluogo		Spoletto - Norcia	SS. Giovanni, Michele e Sebastiano
60	Santa Margherita di Melegnano	TE	Atri		via Santa Margherita	Teramo - Atri	Santa Margherita di Melegnano
61	San Paolo Apostolo	TE	Colledara		via Pantani	Teramo - Atri	San Paolo Apostolo
62	Trasfigurazione	TE	Cortino	Fraz. Pagliaroli		Teramo - Atri	Trasfigurazione
63	S. Andrea apostolo	TE	Cortino	Fraz. Faieto		Teramo - Atri	S. Andrea apostolo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

64	San Paolo Apostolo	TE	Toricella Sicura		via IV novembre, 1	Teramo - Atri	San Paolo Apostolo
65	SS. Pietro e Cesareo	TR	Guardea		p.zza G. Verdi, 3	Terni - Narni - Amelia	SS. Pietro e Cesareo
66	Santa Maria della Cerqua	TR	Narni		via Capitonese, 205	Terni - Narni - Amelia	Santa Maria della Cerqua
67	S. Andrea apostolo	TR	Narni	Fraz. Capitone	Via dei Mercanti, 14	Terni - Narni - Amelia	S. Andrea apostolo
68	Santa Maria della neve	TR	Penna in Teverina		p.zza San Valentino, 43	Terni - Narni - Amelia	Santa Maria della neve
69	San Pietro Apostolo	TR	Stroncone	Fraz. Aguzzo, 1		Terni - Narni - Amelia	San Pietro Apostolo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Allegato B RIPARTIZIONE RISORSE PER DIOCESI

Diocesi	Costi interventi	Somme a disposizione	Totale interventi
Ancona – Osimo (1 chiesa)	170.000,00	52.100,00	222.100,00
Ascoli Piceno (7 chiese)	715.000,00	219.200,00	934.200,00
Fabriano – Matelica (2 chiese)	245.000,00	75.100,00	320.100,00
Fermo (6 Chiese)	1.045.000,00	313.500,00	1.358.500,00
Foligno (4 chiese)	805.000,00	246.800,00	1.051.800,00
Gubbio (2 chiese)	225.000,00	69.000,00	294.000,00
Jesi (8 chiese)	1.505.000,00	461.300,00	1.966.300,00
Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Trezza (2 chiese)	530.000,00	162.400,00	692.400,00
Rieti (4 chiese)	340.000,00	104.200,00	444.200,00
San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto (13 chiese)	2.550.000,00	781.600,00	3.331.600,00
Senigallia (1 chiesa)	160.000,00	49.100,00	209.100,00
Spoletto – Norcia (9 chiese)	1.325.000,00	406.200,00	1.731.200,00
Teramo – Atri (5 chiese)	605.000,00	185.500,00	790.500,00
Terni – Narni – Amelia (5 chiese)	775.000,00	237.500,00	1.012.500,00
		TOTALE	14.358.500,00